

**10 GIUGNO 2021**

**DIREZIONE**

**OGGETTO: SETTORE SANBÀPOLIS: SERVIZIO DI GESTIONE DELLA ZONA ADIBITA A PALESTRA DI ARRAMPICATA INDOOR E DEGLI AMBIENTI STRUMENTALI ALLA STESSA, DEL CAMPO DI GIOCO POLIVALENTE, DELLA SALA FITNESS, SOPPALCO E DEGLI SPAZI UFFICI, AMBULATORI E MAGAZZINI ALL'INTERNO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "SANBÀPOLIS". AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA NUOVO TERMINE CONTRATTAULE, APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO DEL CONTRATTO STIPULATO CON ASCOOP S.C., RIMBORSO SPESE E RIDUZIONE PROGRAMMA DI SPESA**

**C.I.G.: 8152055898**

Premesso che:

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istitutiva dell'Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce a Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari.

Con determinazione n. 59 di data 2 aprile 2020 si è preso atto dell'aggiudicazione ad ASCOOP S.C. dell'appalto per la gestione del servizio in oggetto, per l'importo complessivo di € 190.793,81 (centonovantamilasettecentonovantatre/81) comprensivo di oneri della sicurezza pari a Euro 3.799,36 (tremilasettecentonovantanove/36) non soggetti a ribasso;

il periodo contrattuale è di 8 mesi (senza contare luglio e agosto di chiusura) e decorre dal 01/05/20 fino al 28/02/21 e il compenso mensile ammonta ad € 23.849,23.= oltre ad IVA, mentre non spetta alcun compenso per i 2 mesi di chiusura estiva.

Il compenso è stato modificato con determinazioni n. 75/2020, 143/2020 e 237/2020 per adeguarlo alle minori prestazioni erogate a causa delle norme pandemiche. In particolare, il contratto è stato sospeso totalmente ex art. 107 c. 2 e c. 7 del D.lgs 50/2016, in base al D.P.C.M. 09/03/2020 per i mesi di maggio e giugno 2020, mentre i mesi di luglio e agosto 2020 era comunque prevista contrattualmente la chiusura totale delle attività in oggetto. Durante i mesi di settembre e ottobre 2020 l'attività è stata esercitata regolarmente come da contratto iniziale.

Il D.P.C.M. del 03/11/2020 in materia di contenimento del contagio da COVID-19, prevede la sospensione delle attività sportive ma ha stabilito anche all'art. 1 c. 9 lett. e), che sono consentiti gli eventi e competizioni riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e CIP, organizzati dalle

rispettive federazioni sportive nazionali, senza la presenza di pubblico, compresi gli allenamenti delle medesime tipologie di atleti, disposizione rimasta in vigore dal 01/11/2020 fino al 31/05/2021.

Si è trattato in tale caso di una sospensione parziale del servizio ex art. 107 c. 2, 4 e 7 del D.lgs. 50/2016.

Con il presente provvedimento, pertanto, si propone lo spostamento del termine contrattuale al 30/06/2021 in virtù della chiusura totale di 2 mesi (maggio giugno) e la parziale (da novembre a febbraio).

Tenuto conto che la determinazione n. 237/2020 riduce il compenso contrattuale mensile con decorrenza da novembre 2020 e fino a fine contratto, portandolo ad € 8.902,26.= oltre ad IVA per il solo periodo di attività ridotta da pandemia, durante il quale soltanto le squadre di interesse nazionale possono utilizzare le strutture sportive;

tenuto conto poi che con decorrenza dall'inizio di giugno 2021 è stato possibile riaprire a pieno regime le strutture, il compenso mensile ritorna ad essere quello pattuito in origine pari ad € 23.849,23.= oltre ad IVA, oneri della sicurezza compresi.

alla luce di queste considerazioni, tenendo conto dell'andamento dell'utilizzo delle strutture sportive, si stima un costo netto a carico Opera pari ad € 42.000,00.= oltre ad IVA.

Con la presente determinazione si propone di definire in sanatoria quale nuovo termine contrattuale il 30/6/2021, verso un corrispettivo mensile ridotto di € 8.902,26.= oltre ad IVA per 3 mesi e con corrispettivo ordinario di € 23.849,23.= oltre ad IVA per il solo mese di giugno 2021, come da schema di atto aggiuntivo allegato (all. 1) autorizzato ai sensi art. 27 comma 2 lett. c) della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2, essendo la modifica determinata da circostanze non prevedibili da un'amministrazione aggiudicatrice diligente nella fase di preparazione della gara, non alterando la stessa la natura generale del contratto e non essendo inoltre derivato dalla modifica alcun aumento di prezzo.

Detto corrispettivo comprendente anche la quota incassata dall'impresa direttamente dall'utenza, ammonta ad € 61.678,33.= IVA compresa, e, sommato al corrispettivo conseguito dall'impresa per le precedenti mensilità contrattuali, risulta essere di gran lunga inferiore all'importo del contratto iniziale.

Il capitolato speciale di detto contratto, all'art. 9, prevede fra l'altro che l'aggiudicatario possa provvedere direttamente ad interventi di manutenzione straordinaria urgente, previa autorizzazione di Opera, e con la possibilità del rimborso dei costi sostenuti.

Vista l'autorizzazione concessa da parte di Opera ad Ascoop s.c. per le vie brevi per la riparazione del pavimento in legno danneggiato a causa di umidità proveniente presumibilmente dal massetto in calcestruzzo sottostante, difetto che costituiva pericolo urgente per l'utenza della palestra di arrampicata, e considerato che l'Opera non era in grado di provvedere alla riparazione entro una tempistica immediata anche a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia;

vista la nota di richiesta di rimborso spese di manutenzione straordinaria pervenuta da parte dell'impresa in parola in data 07/05/2021 prot. Opera 3244/2021, per spese di manutenzione straordinaria del pavimento in legno della palestra di arrampicata per un costo sostenuto di € 1.000,00.= oltre ad IVA;

considerato che l'impresa ha comunicato per le vie brevi che il costo netto sostenuto per detta manutenzione è pari ad € 1.000,00.= in quanto l'IVA viene detratta fiscalmente all'interno della propria contabilità, con la presente determinazione si propone di liquidare detto importo a titolo di rimborso spese, che sarà regolarmente fatturato dall'impresa, non soggetto ad IVA ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/72.

Con determinazione n. 237/2020 è stato disposto fra l'altro, il programma di spesa n. 120/2021 per l'importo di € 21721,51.= sulla macrovoce 041016 centro 14 per gli oneri di gestione delle strutture in parola, per i mesi di gennaio e febbraio 2021.

Visto il consuntivo di gestione pervenuto per detto periodo, per l'importo a carico Opera di € 13.686,12.= IVA compresa, per effetto dei corrispettivi incassati dall'utenza, con la presente determinazione si propone anche di ridurre il citato programma di spesa per l'importo di € 8.035,39.=

Tutto ciò premesso,

### **IL DIRETTORE**

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 26 novembre 2020, n. 19 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 22 dicembre 2020, n. 2162;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
- visto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

### **DETERMINA**

1. di autorizzare in sanatoria, per le ragioni espresse in premessa, la definizione del nuovo termine contrattuale del contratto stipulato con l'impresa ASCOOP S.C., con sede in Tione

di Trento (TN) Via D. Chiesa n. 2/A CF e P.IVA 00443110226 portando la scadenza al 30 giugno 2021;

2. di autorizzare in sanatoria, per le ragioni espresse in premessa, la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo (come da schema all. 1) per la rideterminazione dell'importo mensile contrattuale e la definizione del nuovo termine contrattuale, come da precedente punto 1, procedendo alle pubblicazioni previste all'art. 27 della l.p. 2/16;
3. di quantificare il compenso complessivo di detta proroga in € 61.678,33.= IVA compresa dei quali si stima che € 51.240,00.= IVA e oneri sicurezza compresi, rimarranno a carico di Opera;
4. di disporre il programma di spesa per la copertura di detti costi sulla macrovoce 041016 centro 14, budget del corrente esercizio, per l'importo di € 51.240,00.;;
5. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, il rimborso dei costi sostenuti per la manutenzione straordinaria del pavimento in legno danneggiato a causa di umidità per l'importo di € 1.000,00;
6. di prendere atto che il costo della manutenzione di cui al precedente punto 5 trova copertura nel programma di spesa n. 30/2021 disposto con determinazione n. 70/2020 sulla macrovoce 041007, centro 14;
7. di ridurre il programma di spesa n. 120/2021 disposto con determinazione n. 237/2020 sulla macrovoce 041016 centro 14, budget dell'esercizio 2021, per l'importo di € 8.035,39.= portandolo quindi ad € 13.686,12.;;
8. di liquidare e pagare l'importo complessivo a carico Opera, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione, effettuato dal personale allo scopo incaricato dall'Ente.

IL DIRETTORE  
dott. Paolo Fontana

n. all.: 1

RAGIONERIA VISTO  
Esercizio 2021  
Macrovoce 041016  
Centro di costo 14 per € 51.240,00 - PRG 172

*Macrovoce 041016  
Centro di costo 14 per € -8.035,39 - PRG 120/1*

LA RAGIONERIA

---

(GV/sm)